



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23878** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione (C.F./P.IVA 04001651001), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore De Miranda Raimondo, con sede legale a Roma, in piazza G.G. Belli, n. 2, domicilio digitale: conftrasportoservice@legalmail.it, non costituito in giudizio;

Quintaie Maurizio (C.F. QNTMRZ62P11H501P), nato a Roma l'11/9/1962, ivi residente in via Giuseppe Galliano, n. 2, rappresentato e difeso dagli avv. ti Roberto Scheda del Foro di Vercelli e Marco Emilio Casali del Foro di Pavia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, in corso Mazzini, n. 3, Pavia;

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio il Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione, la Opus s.r.l. in liquidazione nonché Quintaiè Maurizio e Iommi Paolo, rispettivamente, il primo quale “delegato del Consorzio per l’attività formativa” ed il secondo come legale rappresentante della Opus s.r.l., “per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento:

- in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) della somma di € 46.364,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in favore dello Stato delle spese di giudizio”.

2. La fattispecie oggetto del presente giudizio, rientrando in una più ampia vicenda oggetto di indagini, a livello nazionale, da parte della Guardia di Finanza, afferisce all’indebita percezione, per un importo pari ad € 45.364,45, di contributi pubblici stanziati dal M.I.T. con D.M. n. 138/2012 per lo svolgimento di attività formative per il personale, da parte di imprese di autotrasporto, vicenda in cui erano risultate coinvolte, tra le altre, la ditta Jommi s.p.a., poi incorporata nella Opus s.r.l. in liquidazione, ed il “soggetto attuatore” Consorzio Conftrasporto Service.

In particolare, secondo la Procura:

i convenuti avrebbero fornito all’Amministrazione una rappresentazione dei costi dell’attività formativa in misura superiore a quella reale, scientemente omettendo di comunicare l’avvenuta rettifica del compenso effettivamente erogato al soggetto attuatore,

comportante una diminuzione di € 3.525,36 (€ 2.913,52 al netto

dell'IVA), come specificato nella nota di credito n. 43, emessa dal

Consorzio il 16/12/2013;

inoltre, il contributo pubblico sarebbe stato ottenuto dalla ditta Jommi,

senza che si fosse provveduto all'implementazione, negli esatti termini

specificati nella domanda, della formazione professionale, costituente

lo scopo del finanziamento, attività formativa che sia l'impresa

beneficiaria che il soggetto attuatore s'erano impegnati a realizzare.

Infatti, sotto tale profilo, sarebbe stata prodotta una documentazione

artefatta, volta a far apparire come integralmente realizzata la

formazione programmata, così come descritta nella domanda di

concessione del contributo, mentre, in realtà, le attività formative

destinate ai dipendenti della Jommi s.p.a. non sarebbero state svolte in

base al monte- ore e con le modalità preventivati.

Tali circostanze, secondo la Procura, avrebbero, dunque, determinato

la vanificazione dello scopo prefissato, con conseguente indebita

percezione dell'intero contributo, erogato nella misura di € 45.364,45,

cui dovrebbe essere aggiunto l'importo di € 1.000,00, a titolo di danno

da disservizio.

3. Del complessivo danno di € 46.364,45 dovrebbero rispondere in

solido tra loro:

la ditta Jommi (successivamente incorporata nella Opus s.r.l.) e il suo

legale rappresentante Iommi Paolo, sia per aver omesso di comunicare

al M.I.T. la riduzione del compenso effettivamente erogato al

Consorzio, celando la nota di credito n. 43 del 16/12/2013, comportante

	minori costi rimborsabili per € 3.526,36 (€ 2.913,52, al netto dell'IVA),	
	sia per aver rendicontato spese per la formazione del personale in	
	misura superiore a quella effettiva;	
	il Consorzio Confrasperto Service e Quintaiè Maurizio, "delegato del	
	Consorzio per l'attività formativa", per avere cooperato con la ditta	
	Jommi nell'ideazione e nell'attuazione dell'operazione fraudolenta a	
	danno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di far	
	lucrare alla medesima benefici in misura maggiore di quella spettante.	
	4. Si è costituito in giudizio Maurizio Quintaiè, il quale ha	
	preliminarmente eccepito la maturata prescrizione dell'azione di	
	responsabilità amministrativa, considerato che la fattispecie di danno	
	oggetto di contestazione risale al 2013 ed è stata scoperta a seguito di	
	indagini svolte dalla Guardia di Finanza agli inizi del 2018; pertanto,	
	all'epoca di notifica dell'invito a dedurre (22/7/2024) era già trascorso	
	oltre un quinquennio dalla scoperta dei presunti fatti illeciti.	
	Nel merito, il Quintaiè ha eccepito, sotto il profilo oggettivo, la	
	manca di prove a supporto della tesi della mancata realizzazione	
	dell'attività formativa, così come evidenziato anche dal Giudice per le	
	Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, che, nell'emettere	
	decreto di archiviazione, aveva escluso la sussistenza di validi elementi	
	denotanti la falsità della rendicontazione inviata al Ministero.	
	Per quanto riguarda la nota di credito n. 43 del 16/12/2013, il Quintaiè	
	ha sostenuto che essa era stata legittimamente emessa nell'ambito del	
	rapporto privatistico intercorrente tra il Consorzio e la ditta; in ogni	
	caso, l'onere della sua successiva comunicazione al M.I.T. compete	
	5	

	eventualmente alla ditta beneficiaria del contributo e non al Consorzio.	
	Sotto il profilo soggettivo, il Quintaiè ha affermato che in sede penale il	
	G.I.P. non ha ravvisato accordi fraudolenti tra le parti e tanto meno	
	alcuna condotta dolosa a lui imputabile.	
	Il Quintaiè ha, infine, chiesto, in via subordinata, l’acquisizione di	
	prove per testi.	
	5. La società Opus s.r.l. in liquidazione e Iommi Paolo si sono costituiti	
	in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, l’insussistenza della	
	giurisdizione contabile, in carenza della natura pubblicistica degli scopi	
	perseguiti con l’erogazione del contributo alla ditta Jommi.	
	In via preliminare, i suddetti convenuti hanno eccepito la maturata	
	prescrizione quinquennale, sostenendo che il “dies a quo”	
	decorrerebbe dalla scoperta dei fatti illeciti, considerato che già nel	
	febbraio 2018 la Guardia di Finanza aveva indagato sui rapporti tra il	
	Consorzio e la ditta Jommi, rilevando presunte irregolarità per quanto	
	riguardava la mancata comunicazione al M.I.T. della nota di credito n.	
	43 del 16/12/2013.	
	Nel merito, i convenuti hanno fatto riferimento all’esito del	
	procedimento penale, definito con provvedimento di archiviazione da	
	parte del G.I.P. del Tribunale di Macerata, su conforme richiesta del	
	P.M. del 17/7/2019, in cui è stato affermato che: “ Si deve ritenere che	
	dette fatture (inerenti alle spese per il corso di formazione per il	
	personale della ditta Jommi) siano relative a prestazioni effettivamente	
	rese”.	
	Per quanto concerne il profilo soggettivo, i convenuti hanno	

rammentato che l'imputazione a titolo di dolo è stata esclusa in sede penale, mentre il P.M. contabile non avrebbe fornito concreti e validi elementi probatori in contrario, limitandosi a formulare ipotesi generiche.

Infine, i convenuti hanno eccepito l'incongruità della quantificazione del danno, essendo stata acquisita in sede penale la prova dell'effettivo espletamento del corso di formazione in favore dei dipendenti della ditta Jommi, come, peraltro, confermato dai medesimi.

6. All'odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia del Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il relativo "dies a quo" decorrerebbe soltanto dalla trasmissione in data 7/5/2019 alla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche della segnalazione di danno erariale, da parte della Guardia di Finanza di Voghera, che aveva svolto indagini sull'intera vicenda riguardante i contributi concessi a numerose ditte di autotrasporto; pertanto, tenuto conto del periodo di sospensione di 176 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2020), disposto dalla normativa emergenziale emessa durante la pandemia da Covid 19, l'invito a dedurre notificato ai convenuti il 22/7/2024 dovrebbe ritenersi tempestivo; nel merito, ha illustrato le tesi espone nell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento delle domande risarcitorie ivi formulate.

Gli avv.ti Villani e Morico, per i convenuti costituiti, si sono riportati agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, nel merito, per il rigetto delle domande del P.M.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione, non costituitosi in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione.

2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all'indebita percezione di un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base al D.M. n. 138/2012 del 3/5/2012, per l'espletamento di attività formative in favore del personale, da parte della ditta Jommi s.p.a. (poi incorporata nella Opus s.r.l. in liquidazione).

Secondo la Procura, la ditta Jommi, il suo legale rappresentante Iommi Paolo, il Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione, quale "soggetto attuatore", e Maurizio Quintaiè, in qualità di "consigliere delegato alla formazione" di tale Consorzio, dovrebbero rispondere, a titolo di dolo, del danno quantificato in complessivi € 46.364,45, oltre accessori di legge.

In particolare, sono stati addebitati ai medesimi € 45.364,45, pari all'intero ammontare del finanziamento erogato alla ditta, in quanto l'esecuzione soltanto parziale dell'attività formativa e l'irregolare rendicontazione dei costi sostenuti avrebbero, comunque, sostanzialmente vanificato lo scopo del contributo; a tale importo dovrebbero essere aggiunti € 1.000,00, a titolo di danno da disservizio, derivante dal fatto che l'Amministrazione, durante la fase istruttoria di distribuzione dei contributi alle varie ditte richiedenti, non avrebbe

potuto procedere ad una loro congrua ripartizione, a causa dell'illecita presentazione dell'istanza della ditta Jommi.

3. In via pregiudiziale, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in "*subiecta materia*".

In proposito, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: "*La concessione di contributi a soggetti privati per l'attuazione di specifici progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'insorgenza per essi di un rapporto di servizio in senso lato con la P.A., in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di svolgerla in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato e secondo le modalità stabilite*" (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. II[^] App., sent. n. 23/2020; Cassazione SS.UU. n. 3899/2004).

Inoltre, come puntualmente evidenziato dalla Procura: "*La giurisdizione contabile sussiste, oltre che nei confronti di chi abbia illecitamente percepito il contributo, anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici*" (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. III App., sent. n. 160/2019; Cassazione SS.UU., n. 1994/2022).

4. Ciò premesso, il Collegio ritiene fondata, per le ragioni di seguito esposte, l'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti costituiti in giudizio, per quanto concerne la posta di danno derivante dal mancato storno, tra i costi rimborsati in percentuale dal M.I.T., della nota di credito n. 43/2013, emessa dal Consorzio in favore della ditta Jommi in data 16/12/2013 per l'importo di € 3.525,36 (€ 2.913,52 al netto

- una volta liquidato dal Ministero il contributo riconosciuto come effettivamente attribuibile alla ditta richiedente, anche in base alle risorse finanziarie disponibili, veniva emessa dal Consorzio una nota di credito, determinata in una misura percentualmente corrispondente ai costi risultanti non rimborsati;

l'emissione di tale nota di credito, comportante una riduzione del compenso dovuto dalla ditta al "soggetto attuatore", non veniva, però, comunicata al Ministero;

in tal modo, la ditta interessata non provvedeva a restituire all'Amministrazione la differenza del contributo correlata al minor costo effettivamente sostenuto, per effetto dell'emissione in suo favore della nota di credito.

Orbene, risulta che nella comunicazione di notizia di reato, trasmessa il 17/9/2018 dalla Guardia di Finanza di Voghera alla Procura della Repubblica di Macerata, si evidenziava che:

il M.I.T. era già stato informato in data 26/4/2018 sia della complessiva vicenda illecita, foriera di presunti danni erariali, sia in ordine ai riscontri che erano stati effettuati sui costi documentati in sede di rendicontazione finale, da parte dei vari soggetti beneficiari dei contributi, ivi compresa la ditta Jommi;

in proposito, il Ministero aveva comunicato di non aver rinvenuto alcuna nota di credito, trasmessa dalla ditta Jommi, riguardante lo storno parziale dei costi delle prestazioni rese in suo favore dal Consorzio Conftrasporto Service.

Risulta, altresì, che, alla data del 7/5/2019 di trasmissione, da parte

della Guardia di Finanza, della *notitia damni* alla Procura regionale per le Marche, il M.I.T. aveva già concluso vari procedimenti amministrativi avviati nei confronti di numerose ditte beneficiarie, che avevano omesso di comunicare le "note di credito" emesse in loro favore dal Consorzio, disponendo l'integrale revoca dei contributi già erogati.

Il Collegio giudicante rileva, pertanto, che:

la scoperta, da parte della Guardia di Finanza, della fattispecie
riguardante la ditta Jommi risale agli inizi del 2018, con conseguente
concreto venir meno di qualsiasi ipotesi di persistente doloso
occultamento del danno;

peraltro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato debitamente informato già nell'aprile 2018 della specifica vicenda riguardante tale ditta, riscontrando, altresì, che tra la documentazione ad essa trasmessa dalla medesima Jommi non figurava alcuna nota di credito, inerente allo storno dai costi rendicontati di una parte del compenso dovuto al Consorzio;

alla data (22/7/2024) di notifica dell'invito a dedurre da parte della Procura, era, quindi, già maturata la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, essendo trascorsi oltre sei anni sia dalla scoperta, da parte della Guardia di Finanza, della vicenda riguardante la ditta Jommi sia dalla conoscenza o perlomeno dalla piena conoscibilità, da parte dell'Amministrazione, della posta di danno erariale imputabile alla medesima ditta per non aver comunicato l'emissione in suo favore della

nota di credito n. 43 del 16/12/2013, comportante una riduzione per € 3.526,36 dei costi rimborsabili per l'attività formativa per il personale.

In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, il termine prescrizione di cinque anni decorre dal momento in cui la lesione patrimoniale sia stata effettivamente conosciuta o sia divenuta, comunque, conoscibile, con l'ordinaria diligenza, dall'Amministrazione danneggiata (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sent. n. 50/2025; Sez. Calabria sent. n. 90/2024). Ovviamente, essendo la prescrizione un'eccezione da sollevarsi ad istanza di parte, la relativa declaratoria da parte di questa Corte può riguardare soltanto le posizioni della Opus s.r.l. in liquidazione (in cui è stata incorporata la ditta Jommi), di Iommi Paolo e di Quintaie Maurizio, che l'hanno ritualmente sollevata, e non anche la posizione del Consorzio Confrasperto Service in liquidazione, non costituitosi in giudizio.

5. Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale posta di danno non potrebbe, comunque, essere imputata al Consorzio, in quanto l'onere della trasmissione al M.I.T. della nota di credito incombeva direttamente sulla ditta beneficiaria del contributo e non sul Consorzio, che era stato delegato alla trasmissione della domanda per la sua concessione (cfr., in terminis, Corte dei Conti, Sez. Piemonte, sent. n. 57/2022, passata in giudicato, le cui argomentazioni appaiono pienamente condivisibili).

In proposito, il Collegio ritiene necessario evidenziare che l'ampiezza della delega conferita ad un terzo per l'esercizio di una determinata

attività è giuridicamente delineata dal contenuto della stessa delega, ovviamente in conformità alla normativa vigente; pertanto, oltre i limiti ivi fissati, l'esercizio dell'attività compete esclusivamente al soggetto che ne è titolare, peraltro, con una *"vis expansiva"* tale per cui, nonostante il conferimento della delega, il titolare della posizione soggettiva può, comunque, continuare ad operare e disporre direttamente.

Orbene, con riguardo alla fattispecie in esame, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 138 del 3/5/2012 perimetrava in modo chiaro l'ampiezza della delega, che veniva consentita soltanto: 1) per la trasmissione della domanda ("L'impresa richiedente può conferire delega per la presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa": art. 2, comma 4, del D.M.); per la predisposizione della relazione di fine attività ("Dovrà essere allegata una relazione di fine attività, sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero il motivo della mancata corrispondenza": art. 3, comma 4).

In tale contesto normativo non era, dunque, previsto il conferimento di deleghe per l'eventuale trasmissione al Ministero di note di credito, che fossero state emesse successivamente all'avvenuta rendicontazione, il cui onere incombeva, pertanto, soltanto sulla ditta beneficiaria del contributo.

6. È, poi, da rigettarsi nel merito la domanda risarcitoria proposta dalla

Procura, nella parte in cui essa risulta basata sulla tesi secondo cui:

	a quelli preventivati.	
	D'altro canto, dal tenore delle dichiarazioni rese alla Guardia di	
	Finanza soltanto da alcuni dei dipendenti della ditta Jommi emerge che	
	tutti gli interpellati hanno sostanzialmente confermato l'effettivo	
	svolgimento delle attività formative loro destinate.	
	Inoltre, da tali dichiarazioni non è possibile desumere in maniera	
	precisa ed attendibile che i costi per il personale impegnato nelle	
	attività formative siano stati eventualmente difformi da quelli indicati	
	nella rendicontazione trasmessa al Ministero, in cui la ditta Jommi	
	aveva già espressamente comunicato che l'attività di formazione era	
	stata svolta per un numero di ore notevolmente inferiore a quello	
	originariamente programmato.	
	Ad ulteriore avallo di tali conclusioni, va, infine, rammentato che il	
	Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata ha	
	emesso, in conformità a quanto richiesto dal P.M., provvedimento di	
	archiviazione nei confronti di Iommi Paolo e di Quintaiè Maurizio, non	
	ravvisando sufficienti elementi probatori del reato di cui agli artt. 110 e	
	640-bis del c.p. (concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato).	
	Sulla base di tali elementi, il Collegio ritiene che non sia condivisibile,	
	in quanto sfornita di adeguati elementi probatori, la tesi della Procura,	
	secondo cui le finalità per le quali il contributo era stato concesso alla	
	ditta Jommi sarebbero state radicalmente disattese.	
	La domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dei	
	convenuti va, dunque, nei termini sopra esposti, rigettata.	
	7. Considerato il complessivo esito del giudizio, comportante anche il	
	16	

	rigetto, per quanto riguarda i profili sopra specificati, della domanda	
	risarcitoria proposta dalla Procura, vanno liquidate in favore dei	
	convenuti costituiti le spese di difesa nelle seguenti misure:	
	€ 1.500,00 in favore di Maurizio Quintaiè;	
	complessivi € 1.800,00 in favore dei convenuti Iommi Paolo e Opus	
	s.r.l., che hanno depositato un'unica memoria, avvalendosi del	
	patrocinio del medesimo difensore.	
	Tali importi dovranno essere maggiorati di: spese generali, nella	
	misura del 15%, IVA e C.P.A.	
	I relativi oneri finanziari vengono posti a carico del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	a) dichiara la contumacia del Consorzio Conftrasporto Service in	
	liquidazione;	
	b) dichiara la maturata prescrizione quinquennale dell'azione di	
	responsabilità amministrativa proposta dalla Procura nei confronti	
	della Opus s.r.l. in liquidazione (in cui è stata incorporata la ditta Jommi	
	s.p.a.), di Paolo Iommi e di Maurizio Quintaiè, relativamente alla	
	specifica posta di danno inerente all'omesso storno, dai costi	
	rendicontati e pro quota rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e	
	dei Trasporti alla ditta Jommi, della nota di credito n. 43/2013, emessa	
	dal Consorzio Conftrasporto Service per l'importo di € 3.525,36 (€	
	2.913,52 al netto dell'IVA);	
	17	

c) rigetta per il resto, nei termini specificati in motivazione, le domande risarcitorie proposte dalla Procura nei confronti di tutti i convenuti (Consorzio Confrasperto Service in liquidazione, Opus s.r.l. in liquidazione, Iommi Paolo e Quintaiè Maurizio);

d) liquida in favore dei convenuti costituiti le spese di difesa nelle seguenti misure: € 1.500,00 in favore di Maurizio Quintaiè; complessivi € 1.800,00 in favore dei convenuti Iommi Paolo e Opus s.r.l. in liquidazione; tali importi dovranno essere maggiorati di: spese generali, nella misura del 15%, IVA e C.P.A.; i relativi oneri finanziari vengono posti a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di giudizio relativamente al Consorzio Confrasperto Service in liquidazione, in quanto non costituito.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 29.09.2025
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)